

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI ED ECONOMICI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI
GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE
PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI IN FAVORE DI ANZIANI
NON AUTOSUFFICIENTI



L'anno 2018 il giorno 11 del mese di GIUGNO

TRA

l'Azienda **UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO** - C.F. e P.
IVA n. 06593810481 - con sede legale a Firenze in Piazza Santa Maria
Nuova n. 1, rappresentata nella persona della *Dott.ssa Rossella Boldrini*,
nata a Fucecchio (FI) il 16/06/1961, non in proprio ma nella sua qualità di
Direttore dei Servizi Sociali della USL Toscana Centro, in esecuzione della
deliberazione del Direttore Generale n. 1960 del 29/12/2016, domiciliata per
la carica presso la propria sede dell'Azienda USL Toscana Centro

E

il **COMUNE DI FIRENZE** C.F. e Partita IVA 01307110484 - con sede legale a
Firenze, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, rappresentato nella persona
del Dott. Vincenzo Augusto Cavalleri, nato a Verona il 08/06/1959, non in
proprio ma nella sua qualità di Direttore della Direzione Servizi Sociali,
domiciliato per la carica presso la propria sede del Comune di Firenze

E

~~L'ISTITUTO POVERE FIGLIE DELLE SACRE STIMMATE~~ con
sede legale a Roma, Via del Forte Trionfale n. 26 Partita IVA:
01093201000, nella persona della Sig.ra Maria Palumbo, nata a

Sr Marie Palumbo

Palumbo

Castellammare di Stabia (NA) il 03/08/1939 C.F.: PLMMRA39M43C129S
in qualità di legale rappresentante, e titolare dell'autorizzazione all'esercizio
la **Residenza Sanitaria Assistenziale "Anna Lapini"** con sede a Firenze in
via del Podestà n. 86.

Premesso che

- la Regione Toscana, in applicazione della L.R. 29 dicembre 2009 n. 82, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture sociosanitarie che ospitano anziani non autosufficienti;
- con tale sistema di regolazione gli assistiti, beneficiari di titolo d'acquisto, potranno esercitare il diritto di scelta tra i soggetti accreditati, tenuto conto anche di quanto previsto dai regolamenti territoriali inerenti i criteri di accesso, di partecipazione alla spesa, di valutazione del bisogno e di accompagnamento dell'utenza da parte dei servizi territoriali che dovranno essere pienamente coerenti con le vigenti normative e con quanto previsto dal presente accordo;
- il presente accordo contrattuale si colloca nell'ambito della programmazione regionale dell'assistenza residenziale agli anziani non autosufficienti, nel rispetto delle risorse disponibili e della programmazione aziendale e zonale di cui al capo III della L.R. n. 40/2005, così come modificata dalla L.R. n. 84/2015;
- al fine dell'effettiva realizzazione del sistema della libera scelta, si ritiene necessaria la stipula di appositi accordi tra le parti interessate al fine di dare formale definizione ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sistema pubblico

Sn Maria Palumbo

deputato alla programmazione socio-sanitaria e socio-assistenziale territoriale e i soggetti accreditati produttori di servizi, nonché gli elementi essenziali che regolano il rapporto tra la Residenza Sanitaria Assistenziale e assistito beneficiario del titolo di acquisto;

- gli enti competenti per la programmazione degli interventi socio-sanitari e socio-assistenziali (di seguito indicati come "servizi competenti") intendono avvalersi della RSA Anna Lapini ubicata nel Comune di Firenze per l'erogazione di servizi sociosanitari residenziali a beneficio di persone non autosufficienti, nel rispetto della normativa di riferimento;

- la RSA Anna Lapini è in possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune di Firenze con provvedimento dirigenziale n. 4913 dell'08/06/2011 per la capienza massima di n. 31 posti letto (pl) per non autosufficienti e risulta accreditata ed iscritta nel relativo elenco comunale;

Premesso altresì che si intende per:

1. Titolo d'acquisto : il documento rilasciato dai servizi competenti all'assistito, destinato alla Residenza scelta dall'assistito nel quale sono indicati il corrispettivo sanitario e sociale.
2. Corrispettivo sanitario del titolo d'acquisto : importo della quota sanitaria determinata dalla Regione Toscana a carico del Servizio Sanitario.
3. Corrispettivo sociale del titolo d'acquisto : importo di parte sociale del titolo d'acquisto indicante quanto pagato dal cittadino ed eventualmente versato dall'Ente Pubblico alla Residenza sotto forma di intervento economico integrativo, a copertura della parte residua della quota sociale (compartecipazione).

Sr Maria Fabiano

4. Variazioni dello stato di salute : variazioni del grado di non autosufficienza dell'assistito, conseguenti alla rivalutazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) e variazione delle condizioni socio sanitarie dell'assistito (ad esempio a seguito di evento patologico o traumatico) che dovranno trovare corrispondenza nella cartella personale dello stesso assistito tenuta presso la Struttura.
5. Impegnativa-modulo : documento che conferma l'ammissione dell'assistito nella residenza e che è inviato dai servizi competenti prima dell'ingresso, alla stessa e all'assistito (o suo legale rappresentante).
6. Servizi competenti : le istituzioni e gli uffici che, in base alla specifica organizzazione territoriale, esercitano la funzione di individuare e gestire le risposte ai bisogni degli assistiti.
7. Legale rappresentante dell'assistito : la persona indicata con provvedimento formale dell'autorità giudiziaria quale soggetto incaricato di tutelare la cura e gli interessi dell'assistito.
8. Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP) : il progetto elaborato dall'UVM sintetizzato nella apposita Scheda. Ai fini della garanzia della personalizzazione dell'intervento e la continuità del percorso assistenziale, la Scheda PAP che l'UVM trasmette alla Struttura deve essere corredata di tutte le schede e le scale somministrate per la valutazione del bisogno secondo il modello previsto dalla normativa regionale vigente, affinché la definizione del PAI da parte della Struttura sia coerente con quanto definito in sede di UVM e concertato con la famiglia.

Sr Lucrezia Sabino

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Oggetto

1. L'*Azienda USL Toscana Centro* (di seguito "AUSL") e il *Comune di Firenze* (di seguito "Comune") si avvale della Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) Anna Lapini - via del Podestà n. 86 Firenze nel prosieguo semplicemente indicata come "*Struttura*", per l'erogazione di prestazioni di assistenza sociosanitaria residenziale, permanente, temporanea o con carattere di urgenza, per anziani ultra sessantacinquenni e per persone di età inferiore a sessantacinque anni con patologie degenerative assimilabili al decadimento senile, valutati non autosufficienti e in possesso di Progetto Assistenziale Personalizzato residenziale e titolo di acquisto per modulo "non autosufficienza stabilizzata, tipologia base".

2. La *Struttura* garantisce le prestazioni di assistenza socio-sanitaria avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

3. Il *gestore della Struttura*, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei servizi e degli impegni assunti col presente accordo.

2. Obblighi della Struttura

1. La *Struttura* s'impegna:

- a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche in caso di cessione di azienda



Sr Marie Felice

o ramo d'azienda a terzi;

- a garantire l'erogazione delle prestazioni assicurando, per il personale preposto, il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. Tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l'esecuzione dei servizi della Struttura;
- a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore anche ai fini del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
- a garantire la figura di un Direttore, per un orario congruo rispetto al funzionamento della Struttura, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente (in caso di strutture autorizzate al funzionamento prima dell'entrata in vigore del D.P.G.R. 26 marzo 2008 n. 15/R, altra figura professionale idonea, ai sensi della previgente normativa) al quale siano affidati i compiti di organizzazione e gestione delle attività e di vigilanza degli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli assistiti. Il Direttore, ovvero la persona individuata quale responsabile della Struttura, inoltre, rappresenta l'interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari e l'assistito e per i competenti servizi sociosanitari che lo hanno in carico;
- a stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso

Sr. Lucrezia Polunbo

terzi e contro infortuni che possano accadere all'interno della Struttura;

- ad aggiornare tempestivamente, in caso di decesso o dimissioni, il portale RSA di cui al successivo art. 13, per segnalare la disponibilità di posti letto;

3. Procedure di ammissione

1. L'assistito in possesso del Progetto Assistenziale Personalizzato dal momento della comunicazione del diritto al titolo d'acquisto da parte dei competenti servizi sociosanitari territoriali, effettuata secondo le modalità concordate nella documentazione progettuale, ha dieci (10) giorni lavorativi di tempo per indicare la Struttura prescelta tra quelle accreditate e firmatarie del presente accordo, riportate nel Portale regionale dell'offerta residenziale toscana di cui al successivo art. 13 e per comunicare la scelta ai servizi competenti.

2. I servizi competenti, attraverso gli uffici preposti, ricevuta la comunicazione della Struttura prescelta da parte dell'assistito o suo legale rappresentante, autorizzano l'ospitalità presso la stessa entro i successivi due (2) giorni lavorativi.

3. La data di ingresso viene concordata tra assistito, servizi competenti e Struttura prescelta e deve essere fissata entro e non oltre cinque (5) giorni lavorativi dalla comunicazione all'assistito della disponibilità del titolo di acquisto da parte dei servizi competenti.

4. L'ammissione dell'assistito nella residenza è confermata dall'invio alla Struttura e all'assistito (o suo legale rappresentante), prima dell'ingresso, di un'impegnativa modulo. Esso riporta, tra le informazioni necessarie anche:

Si Lucia Felumbo

- il Progetto Assistenziale Personalizzato contenente l'indicazione del periodo programmato e l'eventuale data di rivalutazione;
- le schede e le scale previste dalle procedure per la valutazione multidimensionale delle condizioni di bisogno debitamente compilate;
- il corrispettivo sanitario del titolo d'acquisto;
- il corrispettivo sociale del titolo d'acquisto.

5. La *Struttura*, entro 1 giorno lavorativo dall'inserimento, devono confermare l'avvenuta ammissione ai servizi competenti, secondo le modalità concordate e aggiornare, entro lo stesso termine, i dati relativi alla disponibilità dei posti letto sul portale regionale dedicato all'offerta residenziale di cui all'art. 13 del presente accordo.

6. Le *Strutture* non potrà rifiutare l'inserimento di un assistito che abbia esercitato il diritto di scelta, in relazione al quale sia stato autorizzato il titolo di acquisto, compatibilmente con la disponibilità di genere nelle camere plurime.

7. Solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui l'assistito non sia in grado di operare la scelta o non siano presenti familiari o amministratori di sostegno che possano compierla per suo conto, i servizi competenti procederanno agli inserimenti garantendo la necessaria trasparenza dei meccanismi di individuazione della *Struttura* che dovrà accogliere l'assistito.

4. Tutela della salute

1. Le persone ospitate nelle *Strutture* usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale dei servizi socio-sanitari.

Sa
Mariano Salumbo



2. Lo stato di salute delle persone ospitate viene seguito dai medici di medicina generale (MMG) convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, scelti dagli assistiti, come previsto dalla normativa regionale. I MMG sono responsabili della presa in carico e del percorso assistenziale.

3. La *Struttura* si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal Progetto Assistenziale Personalizzato, alle prescrizioni mediche e a mantenere ogni rapporto con i servizi competenti per assicurare agli assistiti la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione. Analogamente e coerentemente i servizi competenti promuovono forme di stretta collaborazione fra le Strutture stesse, i servizi territoriali e i presidi ospedalieri, per assicurare continuità terapeutica ed assistenziale agli assistiti.

4. Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'assistito conseguenti alla rivalutazione dell'UVM, devono essere tempestivamente comunicate alle Strutture dai servizi competenti.

5. Allo stesso modo la *Struttura* comunica ai servizi competenti le variazioni più significative dello stato di salute dell'assistito e l'eventuale aggravamento o nuovo evento patologico o traumatico dallo stesso subito che dovrà trovare corrispondenza anche nella sua cartella personale. In questo caso l'UVM si impegna, entro trenta (30) giorni dalla comunicazione, a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella Struttura e/o l'idoneità al modulo base.

6. La *Struttura* è tenuta altresì :

a) per ciascun assistito, a predisporre e rendere attivi programmi e piani

Dr. Maria Palumbo

assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente;

- b) in caso di necessità, a chiamare il medico curante dell'assistito o il medico della continuità assistenziale;
- c) a provvedere all'organizzazione del trasporto di assistiti deambulanti per visite/prestazioni sanitarie, avvisandone i familiari e in caso di impossibilità da parte di questi a provvedere all'accompagnamento dell'ospite con costi non a carico della Struttura;
- d) ad effettuare, su prescrizione del medico di medicina generale, i prelievi ematici e ad organizzare il trasporto dei campioni secondo le modalità concordate con i servizi sanitari distrettuali, senza alcun onere per la Struttura, né per l'assistito;
- e) in caso di malattia, a prestare all'assistito tutte le cure necessarie prescritte dal medico curante, ove compatibile con la permanenza nella Struttura;
- f) a curare l'approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico curante, adottando la modalità di erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico aziendale che ne assicura la consegna secondo gli accordi tra l'AUSL competente e la Struttura, senza oneri a carico della stessa. L'assistenza farmaceutica (medicinali classe "A" L. 537/1993, con esclusione degli stupefacenti soggetti a registrazione di entrata/uscita) agli ospiti non autosufficienti in RSA viene erogata direttamente ai sensi dell'articolo 8 D.L. 18 settembre 2001, n. 347 convertito in L. 16 novembre 2001, n. 405, dall'AUSL competente per territorio. I

Sr. Mervie Rahumbo

medicinali di classe "A" che l'Azienda rende disponibili per gli ospiti non autosufficienti della Struttura residenziale, sono quelli iscritti nel prontuario terapeutico dell'azienda sanitaria, senza alcun onere per l'assistito;

- g) su disposizione del medico curante e in caso di ricovero d'urgenza, ad organizzare il trasporto in ospedale dell' assistito;
- h) a seguire, per ciascun assistito, la dieta prescritta dal medico curante, in particolare, con costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nel caso di diete particolari previste dai LEA;
- i) a rispettare quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale;
- j) in caso di malattia, di ricovero ospedaliero, di infermità o di pericolo di vita dell'assistito, ad avvisare i familiari, l'amministratore di sostegno o, in loro assenza, l'operatore sociosanitario territoriale che lo ha in carico;
- k) a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, ecc. con un congruo rispetto delle esigenze effettive, senza alcun onere a carico dell'assistito.

Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella personale dell'assistito

~~5. Organizzazione della vita comunitaria~~

1. La *Struttura* si impegna a:

- garantire agli assistiti la massima libertà, compatibilmente con il loro

Sr. Maria Falumbo

stato di salute e con l'organizzazione interna, nonché a organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita e abitudini degli stessi, ricreando le situazioni che incidono sul benessere psicofisico dell'assistito, compresa la possibilità di visita in Struttura agli animali d'affezione.

La *Struttura* si impegna altresì:

- a favorire il mantenimento della relazione tra gli assistiti e i loro familiari e/o la loro rete amicale, avendo cura che anche gli operatori mantengano le competenze relazionali indispensabili affinché ciò avvenga;
- a consentire l'accesso libero durante le ore diurne (8-20) e a concordare, nelle restanti ore, l'accesso alla Struttura da parte di familiari e amici degli assistiti, fatte salve – per il rispetto della privacy – le fasce orarie di svolgimento delle attività di igiene personale e terapia e dei pasti, indicate nel regolamento della Struttura;
- a favorire la partecipazione a iniziative sociali, di tempo libero, religiose e culturali zonali anche con il coinvolgimento del Comitato dei parenti e/o di associazioni di tutela e volontariato, favorendo, quando possibile, anche brevi soggiorni in famiglia;
- a disciplinare i rapporti tra assistito e Struttura nel Regolamento e nella Carta dei Servizi, strumenti di comunicazione e trasparenza che la stessa dovrà predisporre coerentemente con i servizi offerti e che dovrà rendere pubblici.

6. Dimissioni

1. La *Struttura* comunica ai servizi competenti l'avvenuta dimissione e/o

Sr. Ineria Falumbo

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



decesso dell'assistito nel termine di uno (1) giorno lavorativo dalla cessazione delle prestazioni e aggiorna contestualmente il portale regionale di cui al successivo art. 13.

2. La dimissione degli assistiti, quando non avvenga per decesso o non sia decisa per diretta volontà dell'interessato o di chi ne esercita la tutela, deve essere concordata con servizi competenti, coinvolgendo nella decisione l'interessato stesso o suo legale rappresentante, in particolare al verificarsi dei seguenti casi:

- a) nei casi di variazione dello stato di salute dell'assistito certificato dalla UVM che determini la necessità di diversa tipologia di ricovero;
- b) per manifesta, grave e perdurante incompatibilità dell'assistito o dei suoi familiari con l'ambiente della residenza e/o con gli altri assistiti, comprovata da relazione del Direttore della Struttura;
- c) per accertata morosità nel pagamento del corrispettivo sociale del titolo d'acquisto a carico dell'assistito con presa in carico da parte dei servizi competenti, comprensiva dei relativi oneri economici, al fine di garantire la continuità assistenziale.

7. Corrispettivo del titolo di acquisto e importo totale della retta

1. Per le prestazioni a favore di assistiti non autosufficienti di cui al presente contratto, la Struttura riceve un corrispettivo composto da una quota sanitaria a carico dell'AUSL e da una quota sociale in tutto o in parte a carico e corrisposta dall'assistito, secondo quanto stabilito dai regolamenti zonali in materia di compartecipazione ai costi delle prestazioni sociosanitarie.

Sr. Inerica Felumbo

- Il corrispettivo di **parte sanitaria** del titolo d'acquisto: € 52,32 al giorno, così come definita dalla Regione Toscana.
- Il corrispettivo di **parte sociale** del titolo d'acquisto: € 53,50 al giorno, a carico del Comune di residenza dell'assistito, al lordo della compartecipazione dello stesso.

Per un totale di € 105,82 al giorno.

La quota sociale determinata dalla Struttura è pari a: € 53,50 al giorno, così come indicata nel portale regionale dedicato all'offerta residenziale toscana (Portale RSA) di cui al successivo articolo 13.

L'eventuale differenza tra la quota sociale giornaliera determinata dalla Struttura e l'importo del titolo di acquisto a carico del Comune di residenza dell'assistito, al lordo della compartecipazione dello stesso, è a carico dell'assistito.

8. Corrispettivo sanitario del titolo di acquisto

La quota di parte sanitaria comprende i costi del personale di assistenza ed i materiali sanitari così come previsto dalla vigente normativa regionale.

E' onere della *Struttura* provvedere autonomamente all'approvvigionamento di componenti di arredo e accorgimenti dettati dalle particolari esigenze di comodità, di mobilitazione e di sicurezza degli assistiti non autosufficienti secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali.

In particolare la *Struttura* dovrà disporre:

- degli ausili e dei presidi per l'incontinenza con sistemi di assorbenza (es. pannoloni e traverse salvaletto) di cui al nomenclatore D.M. n. 332 del

Sc. Maria Felumbo

27/08/1999;

- del materiale per medicazioni ordinarie di cui all'Allegato 1 della Delibera GRT n. 503 del 24/04/1996.

Per tali prestazioni e materiali non potrà essere imputato alcun costo agli assistiti.


Resta inteso che le prestazioni sanitarie previste dai LEA (protesica personalizzata, nutrizione enterale e parentale, ossigeno liquido e gassoso, medicazioni avanzate di cui al nomenclatore D.M. n. 332 del 27/08/1999, assistenza integrativa) sono garantite dal SSR senza nessun costo per gli assistiti.

La *Struttura* si impegna altresì a garantire l'assistenza farmaceutica agli assistiti secondo le necessità definite nel progetto individuale e sulla base della disciplina vigente (DL 347/2001 convertito in L. 405/2001, Delibera Giunta Regione Toscana n. 208/2016).

9. Corrispettivo sociale del titolo di acquisto

1. Gli elementi di riferimento per la determinazione della quota di parte sociale del titolo d'acquisto sono riportati nella Tabella Allegato 4 della D.G.R.T. n. 402/2004.

Nello specifico, sono da considerarsi ricompresi nella quota sociale, le voci di costo relative al personale addetto all'assistenza e ai servizi generali (pulizie, vitto, amministrazione), alle utenze, al servizio lavanderia relativamente alla biancheria piana e agli indumenti intimi degli assistiti, il vitto, il parrucchiere e il podologo (una prestazione mensile per ciascuno), il materiale igienico sanitario non ricompreso nella quota di parte sanitaria.



Sr Maria Palumbo

2. Ulteriori servizi rispetto a quelli sopra elencati, nonché eventuali servizi ulteriori rispetto agli standard previsti dall'accreditamento, dovranno essere quantificati ed esplicitati nella Carta dei Servizi della Struttura e saranno a totale carico degli assistiti.

3. Nel caso in cui la quota sociale sia in tutto o in parte a carico dell'assistito o dei suoi familiari, questa deve essere corrisposta direttamente dall'assistito alla Struttura, secondo le modalità e i tempi definiti nell'impegnativa/contratto di ospitalità.

L'importo su cui calcolare la compartecipazione a carico del Comune di residenza dell'assistito, è pari a € 53,50.

4. La *Struttura* può richiedere alle persone ospitate oggetto del presente accordo, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, fino a un massimo di due mensilità anticipate determinate in base alla quota sociale posta a loro carico.

Tale onere può essere assolto anche tramite costituzione di fidejussione bancaria per una somma equivalente. Nel caso si tratti di assistiti in regime di ricovero temporaneo programmato per un periodo non superiore a 60 giorni, il deposito cauzionale può essere fissato in misura pari al 30% della quota sociale complessiva. Il deposito resta fermo fino alla copertura totale dell'ultima retta di degenza e relativi conguagli annuali. La misura di tale anticipazione potrà essere annualmente conguagliata in relazione agli eventuali aggiornamenti della quota sociale successivamente determinati. Il conteggio per la chiusura e l'eventuale restituzione del deposito dovranno essere effettuati entro 30 giorni dal mese successivo alla data di dimissione/decesso dell'assistito.

Lucrezia Falumbo
Sn

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



5. La *Struttura* in nessun caso potrà richiedere anticipazione alcuna all'assistito, né ai tenuti per legge del medesimo, della quota sociale eventualmente dovuta da parte del Comune a titolo di integrazione.

6. In caso di mancato pagamento da parte dell'assistito e/o suo legale rappresentante della quota sociale a suo carico la *Struttura*, in virtù del rapporto di utenza di natura privatistica instaurato con l'assistito, perfezionatosi con l'insorgenza di un rapporto contrattuale tra le parti, attiverà nei confronti dell'assistito le azioni necessarie al recupero delle somme dovute mentre i servizi competenti attiveranno le opportune azioni per garantire, comunque, la continuità assistenziale alla persona non autosufficiente.

10. Ricovero ospedaliero e altre assenze

1. Il riconoscimento e conseguente pagamento della quota sanitaria verrà sospeso dal giorno di ricovero ospedaliero dell'assistito. La quota sanitaria sarà nuovamente corrisposta dal giorno di dimissione ospedaliera e reinserimento in *Struttura*.

2. Per i periodi di assenza sono considerate come unica giornata quella di uscita e quella di rientro, quindi dovrà essere corrisposta la quota sanitaria solo per la giornata di rientro.

3. Per quanto riguarda la quota sociale, per ogni giorno di assenza per ricovero ospedaliero non superiore a trenta (30) giorni o assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a sette (7) giorni, verrà riconosciuta alla *Struttura* il 70% della quota sociale.

4. In caso di ricoveri ospedalieri non superiori a trenta (30) giorni, assenze

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Sa Maria Sabudo]

per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a sette (7) giorni, è assicurato il mantenimento del posto letto.

5. In caso di ricoveri superiori a trenta (30) giorni, assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia superiori a sette (7) giorni è possibile concordare con la Struttura il mantenimento del posto con oneri stabiliti in % sulla quota sociale carico dell'assistito.

11. Pagamento del corrispettivo

1. La *Struttura* provvede mensilmente, entro i primi dieci (10) giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad inviare fattura ai servizi competenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente:

- la fattura relativa alla quota sanitaria specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza. Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC, il nome della Struttura, il periodo di fatturazione, riportare tutti i nominativi degli assistiti cui si riferisce e la tipologia di servizio (permanente o temporaneo come sopra definito). Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata.
- nel caso di compartecipazione del Comune di residenza alla quota sociale, la relativa fattura dovrà riportare le giornate di ospitalità e le giornate di assenza e indicare gli stessi dati ed elementi di cui sopra.

Entro lo stesso termine, la *Struttura* provvede ad emettere il documento contabile relativo alla quota sociale a carico dei singoli assistiti. Il documento dovrà indicare il nome dell'assistito le giornate di ospitalità ed

Sr. Lucrezia Falumbo

assenza, le eventuali relative decurtazioni, i servizi erogati a pagamento, la tipologia di servizio (temporaneo o permanente o mantenimento del posto) e l'eventuale spesa per i farmaci. La fatturazione relativa alle spese sanitarie extra, non comprese nella quota-retta sanitaria, in quanto oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi, deve essere rilasciata separatamente. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata.

2. Il pagamento delle prestazioni avverrà a seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate e nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di pagamenti della P.A.

3. Relativamente agli importi a carico del Comune di residenza le *Strutture* non potranno chiedere anticipazioni all'assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento da parte dell'AUSL.

4. La normativa di riferimento di cui al presente articolo è il D.Lgs. 231/02 e ss.mm.ii.

12. Attività di vigilanza

1. L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.

2. I servizi competenti che hanno in carico gli assistiti, oltre ad esercitare l'attività di vigilanza, accedono anche senza preavviso alla struttura ed assumono informazioni dirette dal direttore, dagli operatori delle Strutture, dagli assistiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che le Strutture sono tenute a garantire ed erogare. La visita ed eventuali

Sr Maria Fabiano

osservazioni sono oggetto di apposito verbale da sottoscrivere secondo le norme vigenti.

13. Debito informativo

1. La Direzione della Struttura è tenuta ad adempiere agli obblighi informativi richiesti dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana e a collaborare, nelle modalità richieste, con l'Azienda di riferimento e gli altri enti tenuti per legge alla raccolta dei dati sulle ammissioni e sull'andamento dei ricoveri.
2. La *Struttura* deve comunicare tempestivamente le variazioni intervenute all'AUSL al fine di procedere all'aggiornamento dell'anagrafe ministeriale e regionale.
3. Ogni tre mesi, la Struttura dovrà inviare alle Commissioni competenti l'elenco nominativo del personale per qualifica e monte ore lavorate per ciascun mese, l'elenco degli assistiti presenti nel trimestre e il totale delle giornate di degenza registrate, una sintesi riepilogativa del monte ore lavorate per qualifica professionale e delle giornate di degenza nel periodo.
4. La *Struttura* è tenuta, entro uno (1) giorno lavorativo dal verificarsi di modifiche relative alla disponibilità dei posti letto, ad aggiornare il portale regionale dedicato all'offerta residenziale toscana (Portale RSA). La Struttura è direttamente responsabile delle informazioni relative alle caratteristiche Strutturali e organizzative e all'offerta dei posti letto riportate nel Portale RSA.
5. Nel caso in cui la Regione Toscana metta a disposizione un sistema informativo le Strutture si impegnano ad adottare il sistema informativo del

En Maria Palumbo

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

SSR una volta disponibile.

6. La *Struttura* è altresì tenuta a collaborare per la fornitura di dati eventualmente richiesti dall'Agenzia Regionale di Sanità, dal Laboratorio MeS della Scuola Superiore S. Anna di Pisa e/o da organismi del governo clinico regionale (Centro Gestione Rischio Clinico CGRC e Centro Criticità Relazionali CRC) ai fini del monitoraggio della qualità dei servizi offerti dalla RSA, nel contesto di specifici progetti regionali in materia.

14. Durata

1. Il presente contratto per l'AUSL Toscana Centro ha effetto giuridico ed economico dal 01/01/2017 come stabilito dalla Delibera del Direttore Generale n. 1960 del 29/12/2016, mentre per il Comune di Firenze decorre dal 11/09/2017. Il rapporto contrattuale ha durata triennale.

E' esclusa la possibilità di rinnovi taciti, dovendo essere, il rinnovo, sempre subordinato all'esito positivo delle verifiche sull'operato delle Strutture. Durante la vigenza del presente contratto, le parti, di comune accordo, potranno apportare modifiche al servizio in oggetto in qualsiasi momento purché ciò consti da appendice al contratto stesso adottata con formale provvedimento. Le parti si impegnano peraltro sin d'ora ad apportare al presente accordo tutte le modifiche che verranno introdotte con provvedimento regionale, sia per quanto attiene alle tariffe che per quanto riguarda le condizioni di esercizio dell'attività.

15. Inadempienze

1. Eventuali inadempienze al presente contratto devono essere contestate



A small, circular handwritten scribble or signature mark.

A stylized handwritten signature mark consisting of a few sharp strokes.

Sr Marie Felumbo

dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un termine non inferiore a quindici (15) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Successivamente le parti concordano un termine entro il quale le stesse inadempienze devono essere rimosse, pena la sospensione dell'efficacia, fino all'adempimento di quanto stabilito con il presente contratto, ivi compresa la sospensione di nuovi inserimenti nelle Strutture e il pagamento delle fatture giacenti.

2. Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla risoluzione per inadempimento del presente accordo, fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.

3. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione, a tutte le Aziende ULS/SdS ed al Comune in cui ha sede la Struttura.

16. Risoluzione e recesso

1. Previa contestazione per iscritto dell'addebito e fissazione di un termine non inferiore a quindici (15) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, le parti convengono che si dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto in uno dei seguenti casi:

- in caso di gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tutela dei lavoratori, nonché inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;

Sr. Lucrezia Felumbo

- in caso di riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio (con obbligo delle Strutture di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto) e di gravi e ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei servizi competenti;
 - in caso di revoca dell'autorizzazione al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento istituzionale e/o di accertamento del mancato possesso dei requisiti dell'accreditamento;
 - in caso di grave e reiterata mancata nell'ottemperanza al debito informativo di cui all'art. 14;
 - in caso di stipula di contratti con gli assistiti correlati al presente accordo e contenenti disposizioni non conformi a quanto previsto dal presente contratto.
2. Fatto salvo il diritto dei servizi competenti al risarcimento da parte delle Strutture degli eventuali danni patiti e patienti.
3. La *Struttura* si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto mediante raccomandata A.R., con un preavviso di centottanta (180) giorni. Detto preavviso può essere omesso dal Legale Rappresentante/ovvero dal gestore delle Strutture, qualora competente in merito in caso di eventi imprevisi o determinati da forza maggiore o di gravità tale da rendere impossibile anche solo la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale.

17. Norme generali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

18. Foro competente

1. In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Firenze.

19. Registrazione

1. Il presente contratto, redatto in triplice copia è soggetto a registrazione, solo in caso d'uso.

2. L'imposta e le spese inerenti e conseguenti alla sua registrazione nei termini di legge sono interamente a carico della parte che ne avrà richiesto la registrazione stessa.

Le parti procedono inoltre alla sottoscrizione degli allegati di lettera "A" e "B", non dichiarati parti integranti e sostanziali del presente accordo contrattuale :


- allegato "A": Atto Integrativo al presente accordo contrattuale;
- allegato "B": Nomina a responsabile esterno trattamento dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003

En Maria Falumbo


COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Letto, confermato e sottoscritto, li 11/1/2018


Per l'AUSSL _____



Per il Comune _____



Per la Struttura _____



Per presa visione ed espressa conferma degli articoli previsti dal presente Accordo Contrattuale per ospitalità e prestazioni socio-sanitarie in favore di anziani non autosufficienti e adulti inabili la RSA, ai sensi dell'art.1341 e 1342 del codice civile:


- Art. 2. Obblighi della struttura,
- Art. 3. Procedure di ammissione,
- Art. 6. Dimissioni,
- Art. 7. Corrispettivo del titolo di acquisto e importo totale della retta,
- Art. 8. Corrispettivo sanitario del titolo di acquisto,
- Art. 9. Corrispettivo sociale del titolo di acquisto,
- Art. 10. Ricovero ospedaliero e altre assenze,
- Art. 11. Pagamento del corrispettivo,



- Allegato "A": Atto integrativo all'accordo contrattuale approvato con delibera di GRT n.995/2016.

- Allegato "B": Nomina a responsabile esterno del trattamento dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003


Per l'AUSL



Per il Comune



Per la Struttura



Firenze,

RSA Anna Lapini

Si consegna copia conforme dell'Accordo Contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione delle prestazioni in favore di anziani non autosufficienti.

Per ricevuta:





COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Atto integrativo dell'Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni in favore di anziani non autosufficienti, approvato con la deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2016, n. 995

Tra l'Azienda USL Toscana Centro, il Comune di Firenze e l'Istituto Povere Figlie Delle Sacre Stimmate (per le RSA Anna Lapini)

Premessa

Le parti, con la sottoscrizione dell'accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture sociosanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni in favore di anziani non autosufficienti di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2016, n. 995, concordano e sottoscrivono anche le seguenti disposizioni integrative e/o esplicative dell'accordo contrattuale stesso e si impegnano a rispettarle ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui trattasi.

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente atto integra l'accordo contrattuale tra la Società della Salute di Firenze, l'Azienda USL Toscana Centro, il Comune di Firenze e la Struttura, richiamato in premessa e basato sullo



[Handwritten signature]
[Handwritten signature: Maria Sabundo]
[Handwritten signature]

schema approvato con la deliberazione della Giunta Regionale 11 ottobre 2016, n. 995, al fine di disciplinare aspetti da quest'ultimo non esauriti e consentire una più efficace gestione del rapporto contrattuale.

Articolo 2 – Precisazioni circa le procedure d'ammissione

1. La persona assistita è autorizzata all'inserimento tramite il riconoscimento del diritto al titolo d'acquisto composto da un corrispettivo di parte sociale e da un corrispettivo di parte sanitaria. In questa fase sono individuati i seguenti dati: informazioni identificative della persona assistita, data di decorrenza della validità del titolo d'acquisto, tipo di ricovero (definitivo o temporaneo), durata del ricovero (se temporaneo), corrispettivo sanitario del titolo d'acquisto, corrispettivo sociale del titolo d'acquisto (composto dalla quota a carico della persona assistita e dalla quota a carico del Comune di Firenze). La comunicazione della Struttura scelta da parte della persona assistita (o suo familiare o rappresentante legale) deve pervenire ai competenti uffici entro 10 giorni ed è effettuata direttamente dalla Struttura, tramite posta elettronica.
2. Con la suddetta comunicazione la Struttura comunica altresì il giorno concordato per l'ingresso (che deve essere previsto entro i successivi 5 giorni).
3. Entro 2 giorni, gli uffici confermano, tramite posta elettronica, l'inserimento e la data prevista, indicando i dati di cui al comma 1.

Sn Marie Felumbo

Tale comunicazione è da intendersi come impegnativa/titolo d'acquisto non perfezionata, nell'attesa dell'effettivo inserimento.

4. Entro il successivo giorno lavorativo, la Struttura comunica agli uffici competenti, tramite posta elettronica, l'avvenuto inserimento e la relativa data. A seguito di tale comunicazione, gli uffici emettono e inviano alla Struttura e all'utente copia dell'impegnativa/titolo d'acquisto perfezionata, nella quale sono indicati i dati di cui al comma 1, la Struttura scelta, la data di effettivo inserimento e la data di scadenza (se prevista). L'impegnativa/titolo d'acquisto specifica inoltre che l'eventuale differenza tra la quota sociale determinata dalla Struttura e il corrispettivo sociale del titolo d'acquisto è a carico della persona assistita.
5. L'impegnativa/titolo d'acquisto è inviata direttamente alla Struttura, la quale ne consegna copia alla persona assistita. E' data facoltà alla Struttura di richiedere alla persona assistita la sottoscrizione della copia dell'impegnativa/titolo d'acquisto per ricevuta e accettazione.
6. La tempistica di cui ai commi precedenti è intesa come riferita ai giorni feriali dal lunedì al venerdì.
7. Contestualmente, gli uffici inviano alla Struttura copia del PAP e delle schede e delle scale previste dalla procedure di valutazione multidimensionale, previo rilascio del consenso al trattamento e alla trasmissione dei dati debitamente sottoscritto dal diretto interessato al momento in cui presenta l'istanza per il titolo di



gn Maria Sabino

acquisto (di solito contestuale alla condivisione e sottoscrizione del PAP). Stante la prevalenza dell'obbligo di riservatezza e dovere di tutela del segreto professionale sull'obbligo di informazione, le schede sociali non sono comprese fra quelle da inviare alla Struttura, in quanto contenenti riferimenti, anche sensibili, a persone (di norma familiari) diverse dal diretto interessato. Possono essere comunicati esclusivamente i riferimenti dei familiari o di altre figure di riferimento, oltre a eventuali note che il Servizio Sociale ritiene utili all'attuazione del PAP. Non è previsto l'invio immediato della documentazione relativa alla valutazione multidimensionale nel caso in cui l'inserimento avvenga in "urgenza" nell'attesa della valutazione stessa e della conseguente definizione del PAP.

8. Le ammissioni effettuate secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 7, dell'accordo contrattuale (persone non in grado di operare la scelta autonomamente o per il tramite di familiari o rappresentanti legali) sono effettuate nel rispetto dei criteri di efficacia, imparzialità e parità di trattamento, nonché in considerazione dei seguenti aspetti:

a) riferimento prioritario a strutture la cui quota sociale non sia superiore al corrispettivo di parte sociale del titolo d'acquisto stabilito dalla Società della Salute di Firenze o che si rendano espressamente disponibili a rinunciare all'eventuale differenza fino alla nomina di un Amministratore di Sostegno o di un'altra figura di tutela;

Sr Maria Palumbo

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

- b) struttura posta preferibilmente nell'ambito del territorio della città di Firenze o, in caso di assenza di posti letto liberi, nelle Zone dell'Azienda USL Toscana Centro confinanti con quella di Firenze, al fine di agevolare le azioni di verifica da parte dell'UVM e dei Servizi;
- c) specifiche necessità della persona assistita, tali da richiedere l'inserimento in RSA con determinate caratteristiche, ove non in contrasto con il punto a), quali, a titolo esemplificativo, la vicinanza a persone di riferimento o la presenza del servizio infermieristico sulle 24 ore.

Articolo 3 - Conservazione del posto in caso di assenza

1. Nei casi di assenza per i motivi indicati all'articolo 10, comma 3, dell'accordo contrattuale, il riconoscimento alla Struttura del 70% della quota sociale è inteso come riferito al valore del corrispettivo sociale del titolo d'acquisto. L'eventuale differenza con la quota sociale determinata dalla Struttura è da ricondurre ad accordi privati tra Struttura e persona assistita.
2. L'importo dovuto per la conservazione del posto è coperto in prima istanza con la quota parte del corrispettivo sociale del titolo d'acquisto posta a carico della persona assistita, mentre è a carico del Comune di Firenze l'eventuale differenza rispetto al 70% del corrispettivo sociale stesso.
3. Analogamente a quanto previsto per la quota sanitaria, nei casi di assenza la quota sociale è corrisposta solo per la giornata di



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Sc. Irene Sabino

rientro.

4. Con cadenza mensile, prima dell'emissione della fattura, la Struttura comunica il riepilogo delle presenze e delle assenze delle persone ospitate nel mese precedente utilizzando un'apposita tabella concordata tra le parti.

Articolo 4 - Corrispettivi e giornate di accettazione e dimissione

1. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata, sia per la quota sanitaria, che per quella sociale.
2. I corrispettivi di parte sanitaria e sociale previsti dal titolo d'acquisto sono dovuti per la sola giornata di accettazione.
3. La scadenza dei termini di pagamento è stabilita in 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica mensile, alla quale è allegato un riepilogo delle effettive giornate di presenza e assenza degli ospiti.
4. L'importo massimo del corrispettivo di parte sociale del titolo d'acquisto riconosciuto è pari al valore stabilito dalla Società della Salute di Firenze (€ 53,50) o quello della quota sociale determinata dalla Struttura, se di importo inferiore a esso. A tal fine, qualora la Struttura, salvaguardati gli standard minimi previsti dall'autorizzazione al funzionamento e dall'accreditamento, determini quote sociali differenziate in ragione dei servizi forniti o della tipologia di accoglienza (ad

Sr Maria Sabina

esempio, in stanza singola o doppia), la quota sociale di riferimento è quella di importo minore.

Articolo 5 - Liquidazione e pagamento fatture

Ai fini della fatturazione e ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, così come modificato dall'articolo 25 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) gli Enti non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), né possono effettuare il pagamento, nemmeno parziale.

Per permettere agli uffici contabili degli Enti una tempestiva liquidazione e l'ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente sulla fatturazione elettronica, la Struttura deve obbligatoriamente inserire in fattura i dati essenziali comunicati dagli uffici degli stessi Enti (per l'Azienda USL Toscana Centro: codice univoco – riferimento amministrazione – Id documento).

Non sono soggette a tali adempimenti le Strutture non in possesso di Partita IVA, le quali per l'invio dei documenti di debito devono seguire le indicazioni fornite dagli Enti con specifica comunicazione.

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

Gli Enti provvederanno alla liquidazione e al successivo pagamento di quanto dovuto solo se la Struttura è in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC positivo nei confronti dei propri



Sr Maria Sabundo

dipendenti).

In caso di DURC negativo gli Enti attiveranno il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, trattenendo dal mandato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e versando le somme dovute all'Ente previdenziale/assicurativo competente, così come previsto dalla circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 16 febbraio 2012, n. 3, e della circolare dell'INPS 13 aprile 2012, n. 54.

In caso di DURC irregolare nulla sarà dovuto per i ritardati pagamenti conseguenti al procedimento di cui sopra e la Struttura non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o interessi di mora.

Articolo 6 – Tutela della *privacy*

1. La Struttura dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla *privacy* di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui applicazione non può prescindere da una lettura coordinata con l'articolo 622 del codice di procedura penale e dei singoli codici deontologici (medico e infermiere professionale).
2. Le parti si impegnano a osservare le disposizioni previste dal Codice della *privacy* e nello specifico convengono quanto segue:
 - a) il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,, è l'ente gestore della Struttura. Al titolare competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento

Dr. Maria Fabiano

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



- dei dati personali;
- b) contestualmente alla stipula del presente atto, l'ente gestore della Struttura provvede a comunicare all'Azienda USL Toscana Centro e al Comune di Firenze il/i responsabile/i del trattamento dei dati personali afferenti alle attività socioassistenziali, impegnandosi a informarle di ogni eventuale variazione e aggiornamento;
- c) i medici di medicina generale assumono la figura di responsabili esterni del trattamento dei dati personali per i trattamenti afferenti alle attività sanitarie. La Struttura provvede quanto prima alla loro nomina per iscritto, che verrà controfirmata da ciascun medico di medicina generale;
- d) gli infermieri professionali e i tecnici della riabilitazione che svolgono la loro attività presso la Struttura, assumono la figura di incaricati del trattamento dei dati. Vengono a tale scopo incaricati per iscritto e operano attenendosi alle istruzioni loro impartite e sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile. In particolare, gli incaricati operano nell'ambito della griglia di istruzioni riguardanti la tipologia e le finalità del trattamento, le misure di sicurezza, ecc..
3. Il titolare è tenuto all'adempimento degli obblighi in materia d'informativa e consenso (se previsto). Inoltre, il titolare, coadiuvato dal responsabile del trattamento per l'ambito sanitario, provvede al rilascio dell'informativa e all'acquisizione del consenso al trattamento dei dati sanitari, secondo quanto previsto

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sa Ineris Felumbo

Sa

dalle norme del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Nel rispetto della normativa vigente, il titolare provvede a evadere le eventuali richieste di accesso agli atti, sia per quanto riguarda la documentazione amministrativa e socioassistenziale, sia per quanto concerne la documentazione sanitaria.
5. In relazione ai dati personali o sanitari forniti dall'Azienda USL Toscana Centro e dal Comune di Firenze per le necessità assistenziali, terapeutiche e/o riabilitative dei pazienti, di cui gli stessi hanno la titolarità del trattamento, la Struttura, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, viene nominata Responsabile Esterno Trattamento Dati, mediante incarico assegnato dal Direttore Generale della Azienda USL Toscana Centro e dal competente Dirigente del Comune di Firenze, tramite un modulo che contiene le indicazioni e i compiti specifici del Responsabile, che viene controfirmato per accettazione dal rappresentante legale della Struttura detta.

Articolo 7 – Variazioni societarie e modalità di comunicazione

In caso di variazioni societarie il subentrante dovrà comunicare per iscritto tutti i dati anagrafici, la data del subentro e ogni altro riferimento/documentazione utile alla prosecuzione del rapporto, dichiarando, ai sensi della vigente normativa, di rispettare le norme vigenti in materia e quanto previsto dal presente accordo contrattuale.

Dovranno altresì essere comunicate le variazioni relative a:

Sr. Maria Salumbo

trasferimenti di sede della Struttura, legale rappresentante/Direttore della Struttura, recapiti telefonici e di posta elettronica.

Qualsiasi comunicazione deve essere effettuata per iscritto e trasmessa mediante pec, salvo diversa previsione.

Le comunicazioni si intendono validamente eseguite quando siano effettuate a:

- per l'Azienda USL Toscana Centro:
direzione.uslcentro@postacert.toscana.it
- per il Comune di Firenze:
direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it
- per la Società della Salute di Firenze:
segreteria@pec.sds.firenze.it
- per l'Istituto Povere Figlie Delle Sacre Stimmate (per le RSA Anna Lapini): annalapinirsa@pec.it

Ciascuna delle parti si impegna a comunicare alle altre le variazioni relative ai suddetti indirizzi che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione del contratto.

Articolo 8 – Ospiti inseriti o autorizzati all'inserimento prima della data di decorrenza dell'accordo contrattuale

1. Per gli ospiti già inseriti presso la Struttura prima della data di decorrenza dell'accordo contrattuale si applicano le stesse condizioni di cui all'accordo stesso e al presente atto integrativo, ad eccezione di quanto stabilito al comma 2.
2. Per gli ospiti di cui al comma 1 si applica la quota sociale



Sr Maria Fabiano

riconosciuta dal Comune di Firenze con propri atti o in conseguenza di atti della Società della Salute di Firenze. Nessun onere ulteriore è dovuto dalla persona assistita o dal Comune di Firenze, fatta eccezione per eventuali servizi erogabili a domanda, i cui oneri sono da considerare a carico degli ospiti che ne richiedono l'attivazione.

Articolo 9 – Moduli specialistici

1. Quanto previsto all'articolo 7 dell'accordo contrattuale e all'articolo 8 del presente atto integrativo, con riferimento all'importo del corrispettivo sociale del titolo d'acquisto e all'importo della quota sociale determinata dalla Struttura, si applica anche all'ospitalità delle persone assistite nei moduli specialistici.

Articolo 10 - Obblighi connessi al Sistema Informativo

1. A integrazione dell'articolo 13 (Debito Informativo) dell'accordo contrattuale, le parti convengono sull'importanza dell'aggiornamento dell'anagrafe ministeriale e regionale e, annualmente, dei dati di struttura presenti nel modello STS11 come di seguito elencati, nonché dei dati di attività nel modello STS24.

Dati di struttura: Modello STS11.

Se intervengono variazioni relative ai seguenti indirizzi:

- del Presidio che eroga l'attività residenziale/semiresidenziale;

Sa Inverna Salumbo

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

- della Direzione amministrativa;
- di posta elettronica da utilizzare per le necessarie comunicazioni;

e del nominativo del referente interno per la predisposizione dei modelli ministeriali occorre che la Struttura comunichi tempestivamente le variazioni intervenute alla struttura dell'Azienda USL Toscana Centro che ha predisposto il contratto al fine di far procedere all'aggiornamento dell'anagrafe ministeriale e regionale.

Dati di Attività: Flussi Ministeriali: Modello STS.24.

Da comunicare a cadenza almeno annuale (numero posti, numero utenti, utenti residenti nella Azienda, numero di giornate per i centri diurni e numero posti, numero utenti, utenti in lista d'attesa, ammissioni nel periodo, giornate di assistenza, dimissioni per le residenze sanitarie).

2. La Struttura s'impegna a trasmettere mensilmente le presenze giornaliere in formato elettronico mediante file in formato pdf o altro programma non modificabile dal destinatario (o qualora impossibilitata per validi motivi via fax) all'indirizzo comunicato dalla Azienda USL Toscana Centro e dal Comune di Firenze, ovvero risultante dall'impegnativa, nel rispetto dei termini stabiliti.
3. In caso di mancato inoltro da parte della Struttura, per quanto di competenza, dei suindicati modelli STS 11 e STS 24 entro i termini temporali previsti potranno essere sospesi i pagamenti di quanto dovuto, senza alcun riconoscimento di interessi di mora o



[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

Sr. Marie Falumbo

rivalutazioni, fatto salvo il diritto dell'Azienda USL Toscana Centro di richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi dell'accordo contrattuale in parola.

Letto, confermato e sottoscritto, li 11/1/2018

Per l'Azienda USL Toscana Centro



Per il Comune di Firenze



DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
II. DIRETTORE
VINCENZO CAVALLERI

Per l'Istituto Povere Figlie Delle Sacre Stimmate (per le RSA Anna Lapini)

